

**A.N.V.U.P.**

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
POLIZIA MUNICIPALE  
IN PENSIONE**

**ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O.D.V.  
NO-PROFIT**

**C.F. 92056750489**

**Decreto del Presidente della Giunta Provinciale N° 2 del 19/03/2001.**

**NUOVO STATUTO SOCIALE  
DELLA SEZIONE DI PRATO E PROVINCIA**



**BY ANVUP**

STATUTO SOCIALE  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA MUNICIPALE IN PENSIONE  
SEZIONE DI PRATO E PROVINCIA  
(O.D.V.)  
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

TITOLO I  
CARATTERISTICHE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Denominazione – Decorrenza - Durata

L'Associazione denominata «**ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA MUNICIPALE IN PENSIONE SEZIONE DI PRATO E PROVINCIA – ODV**» con l'acronimo "**A.N.V.U.P. Prato – ODV**" svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche

L'Associazione ha sede a Prato (Po), è costituita per un tempo illimitato, è apolitica, non ha carattere sindacale e non ha scopo di lucro.

Art. 2

Finalità – Scopo

L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale* di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (lettera D, art. 5 legge 117/2017);
- *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I, art. 5 legge 117/2017);
- *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (lettera V, art. 5 legge 117/2017);
- *protezione civile* ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lettera Y, art. 5 legge 117/2017).

L'Associazione si configura come ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO O.D.V. ed ha il fine istituzionale di mantenere vincoli di solidarietà e di amicizia tra gli Operatori di Polizia Municipale in Pensione e quelli in attività di servizio, di promuovere e realizzare, autonomamente o con altre Associazioni similari, attività di volontariato, (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117), Protezione Civile, ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e successive modificazioni, attività ricreative, culturali, di curare gli interessi dei propri Associati nei confronti di Enti Pubblici Istituzionali, di svolgere servizio di volontariato in tutti i settori dove può essere utile e necessaria la competenza professionale specifica della Polizia Municipale quale vigilanza, prevenzione e sicurezza stradale, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 Marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative, di promuovere ed organizzare, d'intesa con il Dirigente Scolastico Territoriale, lezioni teorico pratiche o corsi di educazione stradale nelle scuole pubbliche e private, di ogni ordine e grado, per la conoscenza dei principi della prevenzione e sicurezza stradale, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle norme di comportamento degli utenti, secondo i programmi ministeriali in applicazione del Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 10 Dicembre 1993 (G.U. n. 296 del 18 Dicembre 1993) che ha individuato l'Associazione A.N.V.U.P. tra gli Enti ed Associazioni di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e della sicurezza stradale operante su tutto il territorio nazionale e di organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale culturale e o religioso.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

### Art. 3

#### Ammissione – Soci – Loro Categorie

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le *persone fisiche* senza distinzione di sesso, razza o religione nonché tutti gli operatori della Polizia Municipale in pensione (Vigili Urbani, Guardie Comunali o Polizia Locale comunque denominati) senza distinzione di sesso, di qualifica e di livello professionale purché non siano stati allontanati dal servizio per indegnità o abbiano riportato condanne penali per reati non colposi.

L'ammissione avviene con l'accettazione della domanda adesione da parte dell'organo direttivo della Sezione competente per territorio e col pagamento della quota associativa annuale.

Le categorie dei Soci si distinguono in:

a) – Soci Ordinari:

Sono coloro i quali rivestono la qualifica di cui al 2° Comma del presente articolo.

b) – Soci Straordinari:

Sono i familiari (mogli, figli, fratelli, sorelle e vedove di Soci Ordinari), gli Operatori della Polizia municipale in servizio, anche se a tempo determinato, i dipendenti comunali in pensione che ne facciano richiesta.

c) – Soci Aggregati:

Sono coloro i quali fanno o hanno fatto parte del personale dei Corpi simili sia dello Stato sia di Enti Locali territoriali e sia di Istituti Privati.

Il contributo associativo per i Soci Straordinari e Aggregati è determinato con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere non inferiore alla quota associativa annuale stabilita per Soci Ordinari.

d) – Soci Sostenitori:

Sono coloro i quali sostengono l'Associazione con un contributo superiore alla quota annuale.

e) – Soci Onorari:

Sono tutti coloro che hanno avuto il merito di adoperarsi attivamente per il conseguimento delle finalità dell'Associazione o che con il loro prestigio e le loro eminenti personalità conferiscono lustro all'A.N.V.U.P. elevandone l'immagine.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

## Art. 4

### Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

a) – Per dimissione.

La domanda deve essere prodotta entro il 30 settembre ed inviata al Consiglio di Sezione e la qualifica di Socio decadrà il 31 dicembre dello stesso anno. Il

dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui presenta le dimissioni.

b) – Decadenza:

Si considera decaduto il Socio che non adempie all'obbligo del pagamento della quota associativa annua.

c) – Per espulsione:

Viene espulso dall'Associazione il Socio che con il suo comportamento abbia nociuto gravemente al prestigio dell'Associazione stessa o abbia menomato la sua figura morale o sia venuto meno agli obblighi indicati nel presente Statuto.

d) – per morosità:

il socio che non provvede al pagamento della quota sociale dopo due solleciti scritti, può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo della sezione.

La perdita di qualifica è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione di appartenenza.

Chi perde la qualifica di Socio è tenuto a restituire la tessera all'Associazione.

I Soci dimissionari o decaduti possono essere riammessi solo con l'accettazione della loro domanda da parte del Consiglio Direttivo di Sezione.

## Art. 5

### Impegni e doveri dei Soci

Ogni socio ha il dovere di:

a) – Osservare lo Statuto e le deliberazioni degli Organi Direttivi.

b) – Pagare entro il 31 maggio di ogni anno la quota di rinnovo e rimborsare ogni somma dovuta all'Associazione a qualsiasi titolo.

c) – risarcire l'Associazione per qualsiasi danno arrecato al materiale e a quanto di pertinenza sociale.

d) – Non svolgere attività politica o sindacale in seno all'Associazione.

e) – comunicare ogni eventuale cambio di domicilio e in caso di dimissioni o di espulsione restituire la tessera ed ogni altro articolo che per suo diritto gli era stato consegnato dalla Associazione.

Per i casi di inadempienza l'Associazione si riserva il diritto di procedere a norma di legge.

## Art. 6

### Diritti dei Soci

Ogni Socio prenderà visione del presente Statuto e riceverà una tessera personale con fotografia, avrà diritto di acquistare distintivi ed ogni altro articolo prodotto dall'Associazione, sarà tenuto al corrente delle attività dell'Associazione e del rendiconto contabile per mezzo di comunicati o altri mezzi di diffusione delle notizie, potrà partecipare a tutte le attività collettive, potrà far pervenire suggerimenti e proposte che interessino l'andamento dell'Associazione.

I soci hanno anche i seguenti diritti:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

## Art. 7

### Volontariato, Rimborsi ai Soci, lavoro retribuito

Ogni Socio che effettuerà attività di volontariato, coordinato dall'Associazione con le modalità indicate in base alla tipologia del servizio, potrà richiedere i rimborsi delle spese sostenute per trasporto, vitto o altro. Il regolamento per l'erogazione dei rimborsi sarà predisposto e deciso dal Consiglio Direttivo in osservanza delle disposizioni di legge, in particolare quanto indicato dall'articolo 17 del Codice del Terzo Settore.

I volontari sono iscritti nell'apposito registro e sono assicurati secondo quanto previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

## TITOLO II

### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

## Art. 8

### Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione Polizia Municipale in Pensione – Sezione di Prato e Provincia:

a) – L'assemblea dei Soci.

c) – Il Consiglio Direttivo (organo di Amministrazione).

Le attività svolte dagli eletti alle cariche sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori, ecc.) sono prestate in modo spontaneo e gratuito senza fini di lucro, possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività.

## Art. 9

### L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo dell'Associazione e viene convocata ogni anno dal Consiglio Direttivo di Sezione, in seduta ordinaria, tramite corrispondenza postale o affissione in bacheca nei locali della Sezione, almeno otto giorni prima con l'indicazione del luogo, la data e l'ora in prima convocazione l'ora della seconda convocazione e l'ordine del giorno per discutere ed approvare la relazione del Presidente di Sezione, la relazione del Collegio dei Sindaci Revisori ed il rendiconto contabile annuale.

Hanno diritto di voto e possono pertanto partecipare all'Assemblea tutti i Soci che alla data di convocazione sono in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti da almeno tre mesi.

L'Assemblea viene convocata in seduta straordinaria quando sia richiesta da almeno il 30% dei Soci per discutere argomenti indicati con speciale ordine del giorno o per apportare modifiche allo Statuto.

Per la convocazione dell'Assemblea straordinaria vale quanto previsto per quella ordinaria.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta. In seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare sulle modifiche allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno 25 Soci, è indispensabile il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente designato dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato allo stesso modo, il quale provvederà a redigere il verbale di quanto discusso, approvato o respinto.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o 1/10 dei Soci presenti con diritto di voto.

Ciascuno associato ha un voto e può rappresentare fino ad un massimo di tre associati con delega.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto (assemblea straordinaria);*

- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento (assemblea straordinaria)*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione (*assemblea straordinaria*);
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

## Art. 10

### Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica quattro anni. È composto da cinque membri.

*Tutti* gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Tutti i consiglieri possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo svolge tutte quelle funzioni atte a raggiungere le finalità dell'Associazione. Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese ed ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente o da almeno tre componenti dello stesso.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- Il Presidente, che ha la rappresentanza legale della Sezione ed è il responsabile della stessa.
- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio.
- Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente ed in caso di impedimento di questi ne assume le mansioni.
- Il Segretario che tiene il registro dei Soci ed il registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
- Il Consigliere che tiene l'amministrazione finanziaria della Sezione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo può conferire a Consiglieri e Soci mansioni specifiche che riterrà opportune per il buon funzionamento dell'Associazione.

In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri, questi vengono sostituiti con i primi non eletti, con lo stesso criterio di cui al comma uno di questo articolo.

In caso di dimissioni contemporanee di almeno la metà del Consiglio Direttivo, lo stesso viene considerato decaduto e si procederà a nuove elezioni.

Il Consiglio decaduto o dimissionario, è tenuto entro quindici giorni a convocare l'Assemblea per nominare la Commissione Elettorale che entro trenta giorni dall'insediamento indirà nuove elezioni.

Il Consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## Art.11

### Il Presidente

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## Art. 12

### Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale deve essere composta almeno da tre Soci. La stessa provvede ad interpellare i Soci che intendono presentarsi come candidati al Consiglio Direttivo.

Predisporre la scheda elettorale che può essere unica, ma deve contenere due liste distinte con un minimo di dieci candidati per il Consiglio Direttivo.

Fissa il giorno delle elezioni nei termini previsti e presiede allo svolgimento delle stesse.

Predisporre apposito spazio per consentire l'espressione del voto in modo segreto.

Provvede allo scrutinio ed alla verbalizzazione, su apposito registro, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, nulle e bianche e dei voti ottenuto dai Soci candidati.

Entro dieci giorni dallo scrutinio la Commissione Elettorale provvede alla convocazione dei candidati eletti e degli organi collegiali decaduti o dimissionari per il passaggio delle competenze.

### Art. 13

#### Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

### Art. 14

#### Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse quali:

- Quote Associative.
- Contributi pubblici privati.
- Donazioni e lasciti testamentari.
- Rendite patrimoniali
- Proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale,
- di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente e documentate.

### Art. 15

#### Bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio annuale comprende il rendiconto per cassa dal 1° gennaio al 31 dicembre e le relazioni del Consiglio Direttivo di Sezione e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Ordinaria dei Soci entro il trenta aprile successivo.

Le relazioni devono essere redatte per iscritto. Una volta approvato, il bilancio è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## Art. 16

### Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

## Art. 17

### Scioglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione della Sezione A.N.V.U.P. di Prato e Provincia, da dichiararsi in seduta straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, si procederà contestualmente alla nomina di un liquidatore scelto tra i Soci o anche tra persone estranee all'Associazione.

Il liquidatore avrà tutti i poteri per realizzare l'attivo e regolare il passivo. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

## Art. 18

### Norme transitorie e finali

La Sezione A.N.V.U.P. di Prato e Provincia aderisce all'A.N.V.U.P. Associazione Nazionale Polizia Municipale in Pensione – Sede Nazionale Roma.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.